

OGGETTO: Rinnovo del contratto di locazione ad uso commerciale (bancomat) di porzione dell'immobile p.ed. 92 in C.C. Preore.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'anno 1996 il Comune aveva sondato la disponibilità di alcuni istituti di credito locali ad aprire uno sportello Bancomat, nell'edificio sede comunale, per offrire un servizio alla popolazione;
- l'unico istituto interessato ad offrire il servizio è stato la Cassa Rurale di Ragoli e Montagne (ora Cassa Rurale Adamello Brenta) la quale ha provveduto ad eseguire a proprie spese quanto necessario per la predisposizione del locale a servizio Bancomat;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 dd. 19.09.1996 veniva autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di locazione uso commerciale con la Cassa Rurale di Ragoli e Montagne, mediante trattativa privata del locale sito nel Municipio, da destinare a sportello bancomat, approvando il relativo schema di contratto;
- con contratto di data 04.11.1996 prot. n. 2474, registrato a Tione di Trento in data 07.11.1996 al n. 250 Serie 2, si concedeva in locazione per il periodo di sei anni a decorrere dal 02.11.1996 e con scadenza l'1.11.2002 una superficie complessiva di circa 24 mq del locale sito nell'immobile adibito a sede municipale ed identificato con la p.ed. 92 in C.C. Preore, con autonomo ingresso su Via Serafini, da destinare a sportello bancomat, eventualmente rinnovabile secondo la normativa che sarà in vigore all'epoca della scadenza;
- che la Cassa Rurale di Tione-Ragoli-Montagne, con nota di data 16.09.2002 pervenuta in data 17.09.2002 al n. prot. 1823, ha proposto il rinnovo del contratto di locazione del locale adibito a servizio Bancomat;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 50 dd. 22.10.2002 si è adottato specifico atto di indirizzo in ordine alla locazione alla Cassa Rurale Tione-Ragoli-Montagne (ora Cassa Rurale Adamello Brenta) del locale sito nell'immobile adibito a sede municipale ed identificato con la p.ed. 92 in C.C. Preore, con autonomo ingresso destinato a sportello bancomat, e previsto pertanto il rinnovo per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 27.07.1978 n. 392 alle stesse condizioni, patti e modalità contenuti nel contratto di locazione dd. 04.11.1996 prot. n. 2474;
- che la Cassa Rurale Adamello Brenta, con nota di data 04.11.2008 pervenuta in pari data al n. prot. 2988, ha proposto un ulteriore rinnovo del contratto di locazione del locale adibito a servizio Bancomat;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 dd. 04.11.2008 è stato espresso parere favorevole alla proroga di ulteriori sei anni, ai sensi dell'art. 28 della L. 27.07.1978 n. 392, del contratto di locazione ad uso commerciale con la Cassa Rurale Adamello Brenta, del locale sito nell'edificio municipale (p.ed. 92 C.C. Preore) destinato a sportello bancomat, alle stesse condizioni, patti e modalità contenuti nel contratto di locazione dd. 04.11.1996 prot. n. 2474, registrato a Tione di Trento in data 07.11.1996 al n. 250 Serie 2;

Rilevato pertanto che in data 02.11.2014 scade il contratto stipulato in data 04.11.1996 prot. n. 2474, prorogato nel 2002 e nel 2008;

Vista la richiesta della Cassa Rurale Adamello Brenta con sede in Tione di Trento dd. 13.10.2014 pervenuta al prot. com.le n. 3332 di pari data con la quale la stessa si dichiara disponibile al rinnovo del contratto scaduto alle stesse condizioni del precedente;

Valutata favorevolmente tale proposta di rinnovo della locazione del locale adibito a bancomat situato nella p.ed. 92 (edificio municipale) in C.C. Preore trasmessa dalla Cassa Rurale Adamello Brenta in quanto offre un servizio di indubbia utilità per i censiti di Preore che altrimenti si vedrebbero costretti a recarsi nei Comuni limitrofi di Ragoli o Tione di Trento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 28 della L. 27.07.1978 n. 392 per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi 1° e 2° dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e che, non essendo pervenuta nessuna disdetta da parte del contraente, il contratto si intende automaticamente rinnovato di ulteriori sei anni;

Ritenuto di dar corso al completamento della procedura di rinnovo di locazione ad uso commerciale del locale adibito a bancomat nella p.ed. 92 C.C. Preore con il presente provvedimento deliberativo, nell'ottica della semplicità, economicità ed efficienza della pubblica amministrazione così come previsto dall'art. 2 della L.P. 30.11.1992 n. 23 ed al fine di evitare aggravii nel procedimento;

Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Vista la Legge n. 392 dd. 27.07.1978;

Accertato che l'oggetto della presente deliberazione non induce alcuna spesa;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del collaboratore amministrativo-contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

1. Di esprimere parere favorevole alla proroga di ulteriori sei anni, ai sensi dell'art. 28 della L. 27.07.1978 n. 392, del contratto di locazione ad uso commerciale con la Cassa Rurale Adamello Brenta, del locale sito nell'edificio municipale (p.ed. 92 C.C. Preore) destinato a sportello bancomat, alle stesse condizioni, patti e modalità contenuti nel contratto di locazione dd. 04.11.1996 prot. n. 2474, registrato a Tione di Trento in data 07.11.1996 al n. 250 Serie 2.
2. Di dare atto che il corrispettivo della locazione verrà introitato all'apposita risorsa 3020950 (cap. 1140) dell'entrata del bilancio 2014 e seguenti.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c. 4 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
5. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** ///